

N. 00739/2016 REG.PROV.CAU.

N. 00089/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 89 del 2016, proposto dalla:

società Creativitalia s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dagli avv. Elena Provenzani e Francesca
Infascelli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Elena
Provenzani, in Roma, viale delle Milizie n. 76;

contro

Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliato per legge presso gli uffici, in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12;
Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa
dall'avv. Rosalba Rocchi, domiciliato presso gli uffici, in Roma, Via
Tempio di Giove n. 21;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza di cui al prot. n. 0077287 del 24.11.2015, con la quale è stata revocata l'autorizzazione all'occupazione dell'area di viale della Marina n. 32 - Borghetto Flaminio dove la società ricorrente Creativitalia s.r.l. svolge tutte le domeniche la manifestazione denominata garage sale rigattieri per hobby; e per il risarcimento dei danni conseguenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Roma La Sapienza e di Roma Capitale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2016 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, alla luce della documentazione tutta versata da parte delle amministrazioni, si evince che il provvedimento è stato adottato sulla base della segnalazione del R.U.P. di cui alla citata nota prot. n. 77157 del 23.11.2015 in ordine all'esigenza di disporre dell'intera area di cui trattasi, ossia dell'area interessata dall'attività della ricorrente, ai fini di consentire i lavori di risistemazione delle aree limitrofe e che l'autorizzazione era stata rilasciata espressamente fino all'inizio dei lavori di ristrutturazione e, comunque, con facoltà di revoca discrezionale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis) respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente FF, Estensore

Vincenzo Blanda, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/02/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)